# Decreto legge recante misure urgenti ......

- Art. 1 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e della carta acquisti)
- Art. 2 (Disposizioni in favore delle imprese)
- Art. 3 (Disposizioni in tema di cooperazione ed integrazione economica)
- Art. 4 (Disposizioni in favore degli enti locali)
- Art. 5 (Disposizioni in materia di privatizzazioni, di società partecipate e di garanzia dello Stato)
- Art. 6 (Disposizioni fiscali e di copertura finanziaria)
- Art. 7 (Entrata in vigore)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia ....., nonché di introdurre ulteriori misure per agevolare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e l'attività degli enti locali;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali nonché in materia di immigrazione, di patrimonio immobiliare pubblico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

### Emana

## il seguente decreto-legge:

Art. 1

## (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e della carta acquisti) 1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 Ulteriore dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi rifinanziamento strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di degli spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, ammortizzatori in con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per deroga per l'anno l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 2013 - CIG novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 330 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni. Relazione illustrativa L'articolo prevede un rifinanziamento, pari a 330 milioni di euro per l'anno 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartire tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinare per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui all'articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni. 2. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Rifinanziamento convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno carta acquisti 2013, di 35 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ....... Relazione illustrativa La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo dal 1 dicembre 2008). Art. 2 (Disposizioni in favore delle imprese)

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in via sperimentale per il triennio 2014-2017, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. All'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 si provvede **nell'ambito della disponibilità del predetto Fondo e comunque** nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o **liquidabile** sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata **ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito** 

- 3. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, con il Ministro delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
- 4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, nonché i relativi importi massimi sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

# Relazione tecnica

La disposizione prevede una nuova forma di indennizzo destinata ad applicarsi alle imprese, impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, inseriti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dalla "legge obiettivo" n. 443 del 2001, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Il beneficio in questione è destinato a trovare applicazione in quei casi in cui l'episodio di violenza non si iscrive nell'ambito di fenomeni estorsivi o usurari che consentirebbero di accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1999.

L'indennizzo è destinato a gravare sulle risorse del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'art. 2-*bis* del D.L. n. 187 del 2010, come introdotto dalla legge di conversione n. 217/2010, secondo modalità da definirsi con il relativo regolamento di attuazione.

Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del citato beneficio sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Essa, infatti, prevede che l'indennizzo in argomento gravi sul citato Fondo nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro, lasciando invariate la capienza complessiva e le "fonti" di alimentazione dello stesso Fondo. Queste ultime restano disciplinate in maniera immutata

Indennizzo imprese TAV.

dal richiamato art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 187/2010, e cioè:

- > una quota non superiore a un quinto delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia che, sin dalla sua costituzione, ha avuto una dotazione complessiva di circa 2 miliardi di euro;
- > i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso D.L. n. 187/2010;
- > eventuali contribuzioni volontarie.

Tali fonti di alimentazione garantiscono un'affluenza di risorse adeguata ad assicurare disponibilità finanziarie ai nuovi adempimenti previsti dalla disposizione.

In sostanza, la disposizione garantisce l'erogazione dell'indennizzo, attraverso l'introduzione di un vincolo di destinazione *pro quota* di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Tale vincolo costituisce, quindi, un limite non valicabile di spesa relativamente all'erogazione del beneficio; ciò risulta ancor più evidente ove si consideri che la disposizione ha cura di precisare che i benefici non corrisposti a causa di tale limite sono soddisfatti nell'anno successivo con priorità rispetto ad altre istanze prodotte nel medesimo anno.

### Art. 3

# (Disposizioni in tema di cooperazione ed integrazione economica)

- 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.412.000 dollari statunitensi, di cui 12.411.000 da versare in cinque rate pari a, rispettivamente, 2.068.00 dollari statunitensi nel 2013, 2014, 2015, e 2016, e 4.087.000 dollari statunitensi nel 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.
- 2. All'onere derivante dal comma 5, valutato in euro 1.531.851 per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e 2016 e in euro 3.065.925 per il 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate, con corrispondente riduzione per gli stessi anni delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al precedente comma. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 5. È autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca Interamericana di Sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca e le rimanenti 9.562

Sottoscrizione di nuove azioni della Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) e della Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta banca.

# Relazione illustrativa

La Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB), con sede a Barbados, è una banca multilaterale di sviluppo fondata nel 1970 con lo scopo di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo dei paesi caraibici, promuovendone la cooperazione e l'integrazione economica, con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati della regione. L'Italia ha aderito alla Banca di Sviluppo dei Caraibi con legge 17 maggio 1988, n. 198, con una quota azionaria del 5,73 per cento.

Il 19 maggio 2010 il Consiglio dei Governatori della CDB ha approvato la Risoluzione n. 4/10, intitolata "Aumento del capitale autorizzato della Banca e delle sottoscrizioni dei Paesi membri della Banca".

L'aumento di capitale permette alla CDB di far fronte alla domanda di finanziamento proveniente dai paesi della Regione per sostenere gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e di contribuire alla sostenibilità del bilancio dei paesi membri regionali di operazione.

Sulla base di detta Risoluzione, il capitale sottoscritto della Banca è aumentato di n. 163.269 azioni, per un valore complessivo pari a 984,796 milioni di dollari statunitensi. La Risoluzione prevede il versamento da parte degli azionisti del 22 percento dell'aumento di capitale. La parte rimanente costituisce capitale a chiamata a garanzia delle operazioni della Banca.

L'Italia ha la facoltà di sottoscrivere le azioni a lei riservate. In base alla Risoluzione l'Italia potrà sottoscrivere complessivamente n. 9.353 azioni, delle quali n. 7.295 a chiamata e n. 2.058 a pagamento, con il versamento di 12.411.000 dollari statunitensi. La sottoscrizione di tale aumento di capitale permetterà all'Italia di mantenere invariata la sua quota azionaria.

I pagamenti possono avvenire in più rate. In particolare, si propone di sottoscrivere l'aumento di capitale e di versare la quota dovuta in cinque rate tra il 2013 ed il 2017, versando rispettivamente 2.068.000 dollari statunitensi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, e 4.087.000 dollari statunitensi nell'anno 2017. Il costo in euro è stimato in 1.531.851 per il 2013, 2014, 2015, e 2016 e 3.065.925 per il 2017. La copertura è assicurata dalle risorse di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. del 6.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214. I tassi di cambio euro-dollaro saranno determinati alle date dei singoli pagamenti; eventuali oscillazioni negative dei tassi di cambio saranno coperte dalla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), con sede a Washington D.C., è la più grande e antica istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale. Fu istituita nel dicembre 1959 con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi. L'Italia ha aderito alla IDB con legge 13 aprile 1977, n. 191.

In data 22 gennaio 2013, i Governatori del IDB hanno approvato una Risoluzione in base alle quale vengono assegnate ai paesi che hanno manifestato un interesse, le azioni non sottoscritte dai Paesi Bassi e dal Venezuela nell'ambito del nono aumento di capitale approvato nel luglio del 2010.

L'Italia ha manifestato il proprio interesse insieme a Spagna, Corea e Cina, e ha la possibilità di sottoscrivere 9.800 azioni di cui 238 azioni a pagamento per complessivi

2.871.097 dollari statunitensi da versare secondo le modalità stabilite dalla Risoluzione di cui sopra e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata.

Grazie alla sottoscrizione di queste azioni l'Italia, come la Spagna, aumenta la propria quota nel capitale del IDB da 1,896 percento a 1,965 percento. Germania e Francia, che in precedenza detenevano la stessa quota di Italia e Spagna, rimangono invece a 1,896 percento. Inoltre, l'Italia diviene, nell'ambito del proprio raggruppamento di appartenenza degli azionisti (*constituency*), che include anche Germania, Svizzera, Belgio, Israele, Paesi Bassi, e Cina, il paese con la maggiore quota di capitale del IDB.

All'onere derivante dalla sottoscrizione delle 9.800 azioni del IDB si provvede nei limiti delle risorse disponibili gia' autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta banca.

Mediante la sottoscrizione di nuove azioni della CDB e di IDB, l'Italia conferma il proprio interesse per l'America Latina, una Regione, che per ragioni culturali e relazioni economiche, è di primaria importanza per la politica estera italiana.

Inoltre, la partecipazione al capitale della Banche si Sviluppo rappresenta uno strumento per lo sviluppo economico globale. Non vanno peraltro sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo al commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la possibilità, per le imprese nazionali, di partecipare alle gare d'appalto finanziate con i prestiti di queste Istituzioni.

# Art. 4 (Disposizioni in tema di enti territorialii)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 4-bis, è sostituito dai seguenti commi:

«4-bis. In caso di superamento del termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e al comma 7-ter comunicano, entro il 31 gennaio 30 aprile 2014, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'importo delle le fatture non pagate, indicando il codice fiscale del creditore, il numero e la data di emissione, l'importo, con separata evidenza di quelle della parte imputabile alla spesa corrente e a quella in conto capitale, e la data di decorrenza degli interessi moratori e il codice fiscale del creditore. A decorrere dal 31 gennaio 30 aprile 2014, tali comunicazioni sono effettuate entro dieci giorni il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

4-ter. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, la data di i dati relativi al pagamento delle fatture di cui ai periodi precedenti.

4-quater. Il dirigente apicale delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 è responsabile degli adempimenti di cui al presente comma, salvo individuazione da parte dello stesso di altro responsabile all'interno della amministrazione stessa.

4-quinques. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini di cui ai periodi precedenti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e determina una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, acquisita al bilancio dello Stato, qualora si tratti di amministrazione statale, ovvero al bilancio dell'amministrazione di appartenenza negli altri casi.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice anche ai fini della certificazione dei relativi crediti."

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni 2. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno."

Norme per agevolare la sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo giugno 2011, n. 118

3. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.";

- b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: "6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.";
- c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.
- 4. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
- 5. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 9-bis è sostituito con il seguente: "9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";
  - b) al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di

Piano di rientro TPL Campania

cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti "sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.";

- c) al comma 9-quater le parole "alle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti "alla Regione Campania";
- d) al comma 9-sexies le parole "dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "dalla Regione Campania";
- e) al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

6. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole "a decorrere dal 29 dicembre 2010.", sono aggiunte le seguenti: "Il medesimo Commissario Straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario Straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2013. e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno 2013.".

Rapporti finanziari tra Roma capitale e Gestione Commissariale

In attesa verifica DT

7. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, dopo il comma 18, il seguente comma:

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni."

# **Relazione Illustrativa**

La norma è finalizzata ad attribuire al comune di Roma Capitale la possibilità di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF - attualmente

Norma addizionale

fissata allo 0,9% - di ulteriori 0,3 punti percentuali.

La necessità di un intervento normativo deriva dalla circostanza che l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, fissa allo 0,8% l'aliquota massima dell'addizionale in esame.

Si ricorda che l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - sul quale la norma proposta interviene - detta specifiche disposizioni per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma prevedendo una deroga al predetto limite. Infatti, il comune ha potuto incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale, deliberata in misura pari a 0,5%, fino al limite massimo dello 0,4%, arrivando, quindi, allo 0,9%.

Occorre però considerare che l'incremento dello 0,4% deliberato sulla base dalla disposizione appena citata è destinato esclusivamente alla copertura dell'indebitamento pregresso.

La norma proposta consente, pertanto, al comune di ripristinare la naturale funzione della norma di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, di reperire le risorse necessarie alla copertura dei costi relativi ai servizi offerti alla collettività.

8. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

9. Alla copertura dell'onere derivante per l'anno 2013 dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

#### Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo Comune sostiene per la realizzazione di Expo 2015.

#### Relazione tecnica

La norma in esame determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziare, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede utilizzando, per un corrispondente importo, le risorse assegnate ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.

10. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

- a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i medesimi esercizi, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) nel limite di 1,5 milioni di euro a valere sui residui di stanziamento accertati dell'esercizio 2012, per la medesima autorizzazione di spesa di cui alla lettera a);
- c) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di € per il 2015 a valere sulle

Expo 2015

In attesa valutazioni RGS

Misure urgenti in materia di tutela del territorio (Risorse Patto per Roma – raccolta differenziata - Frana Assisi - Commissari dissesto idrogeologico)

risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il medesimo esercizio, ai sensi dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate, nel limite di 2 milioni di euro per il 2014, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il medesimo esercizio, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, le parole "non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.

### **Relazione Illustrativa**

Le disposizioni recate dal comma 10 si rendono necessarie al fine di dare concreta attuazione al c.d. "Patto per Roma" in materia di gestione integrata dei rifiuti, del 4 agosto 2012, siglato dal Ministro pro tempore e dagli Enti territoriali, per il quale si deve procedere alla definitiva finalizzazione delle risorse, previa verifica da parte del Ministero del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata".

Con il comma 11 si finalizzano risorse urgenti per l'integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, nel quale sono previsti una serie di interventi per il superamento delle situazioni di crisi nel territorio, ma, fra essi, non risultano espressamente ricompresi gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel comune di Assisi. La norma in esame sopperisce a detta carenza.

#### **Relazione Tecnica**

Per quanto concerne il comma 10, il c.d. "Patto per Roma" prevede il trasferimento di risorse da parte del Ministero per un ammontare complessivo di € 30 milioni, ripartite sulla base di un programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata". A tal fine sono finalizzate le risorse disponibili in conto competenza o come residui di stanziamento accertati sulla base della seguente allocazione:

Capitolo	2012 (residui di stanziamento accertati)	2013	2014	2015
7085	1,5 milioni	3,9 milioni	5,7 milioni	7,5 milioni
8532		2,1 milioni	0,8 milioni	
7510			5,5 milioni	3 milioni
TOTALE	1,5 milioni	6 milioni	12 milioni	10,5 milioni

Per quanto concerne il comma 11 si prevede la finalizzazione di risorse, da parte del Ministero, per un ammontare 2 milioni per l'esercizio 2014 a valere sulle risorse disponibili, per il medesimo esercizio, sul capitolo 8532 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ragione della urgente necessità di integrare l'Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero e regione Umbria con gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel comune di Assisi.

#### Art. 4

(Disposizioni in materia di privatizzazioni, di società partecipate e di garanzia dello

Stato)

1. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993 con compiti e funzioni consultive

Comitato
Permanente di
Consulenza
Globale e di
Garanzia per le
Privatizzazioni

- 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
- 3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza
- 4. Ai fini dell'assunzione della carica di componente dei collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche, non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria.
- 5. Dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

### **Relazione illustrativa**

La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in "Destinazione Italia", dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

Si è provveduto, inoltre, a chiarire che, presso le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, la nomina a sindaco di un dipendente delle medesime amministrazioni non pregiudica il requisito dell'indipendenza. Infatti, la possibilità di individuare un dipendente delle amministrazioni pubbliche quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001).

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

"6-ter Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è autorizzata la prestazione di garanzie bilaterali al fine di gestire i rischi derivanti dalle operazioni in strumenti derivati. La prestazione delle garanzie di cui al primo periodo può avvenire mediante movimentazione della liquidità sul conto di tesoreria di cui al

Garanzie Stato operazioni strumenti derivati

comma 6 o su altri conti appositamente istituiti. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di movimentazione della relativa liquidità."

## Relazione illustrativa

Si ritiene necessario ricorrere alla prestazione di garanzia tramite *collateral* bilaterale al fine di adeguare la gestione del portafoglio di strumenti derivati ai nuovi orientamenti regolamentari del settore finanziario, favorendo in tal modo un più agevole ed economico collocamento dei titoli di Stato, grazie all'alleggerimento dell'esposizione creditizia delle controparti bancarie. Inoltre, essendo la prestazione di garanzia bilaterale, anche la controparte bancaria è tenuta ad aprire un analogo deposito presso la tesoreria dello Stato e, in tal modo, l'attività in derivati della Repubblica viene ad essere immunizzata dal rischio di controparte.

In questo modo ci si allinea alle *best practice* internazionali, come raccomandato anche dal Fondo Monetario Internazionale. Tale modus operandi, infatti, si sta diffondendo presso gli emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, è stato di recente introdotto dalla Bank of England ed è oggetto di una proposta di legge in Germania.

La nuova regolamentazione, infatti, ha portato all'introduzione per le banche, da un lato, di nuovi requisiti patrimoniali a fronte dell'esposizione creditizia relativa a strumenti derivati (Credit Value Adjustment in Basilea III) e, dall'altro, all'obbligo di aderire a controparti centrali (Regolamento EMIR).

Tipicamente questa forma di garanzia si concretizza nello scambio di somme liquide il cui ammontare, soggetto a continue fluttuazioni, dipende dal valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia. La valutazione dell'adeguatezza della garanzia rispetto al valore delle posizioni coperte viene effettuata con cadenza di breve termine, di norma da giornaliera a settimanale. La gestione della garanzia è quindi assimilabile all'operatività di mercato monetario, già svolta dal Tesoro allorché effettua operazioni di impiego della liquidità giacente sul conto disponibilità. Anche nel settore bancario tale operatività è gestita nell'ambito della tesoreria a breve termine.

Dal momento che gli strumenti di deposito a breve termine utilizzati per prestare la garanzia sono del tutto analoghi a quelli delle operazioni di tesoreria, lo stesso schema giuridico-contabile appare come l'unico efficiente ed effettivamente applicabile.

Si evidenzia, infine, che i contratti che disciplinano la prestazione reciproca di garanzia prevedono sempre la remunerazione degli ammontari depositati a tassi di mercato monetario, i quali sono gli stessi ai quali fa riferimento la gestione della liquidità ordinariamente effettuata dal Tesoro. Si ritiene, pertanto, che la misura proposta non comporti minori entrate rispetto all'ordinaria operatività di tesoreria, anzi, presumibilmente, potrebbe produrre un differenziale positivo di interessi attivi.

7. Nelle more dell'approvazione dei Contratti di Programma 2012 e 2013, al fine di assicurare la continuità dei trasferimenti delle risorse spettanti ad ANAS necessarie alla prosecuzione degli investimenti, è autorizzata da parte dei Ministeri titolari dei relativi capitoli di spesa l'erogazione ad ANAS delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Anas In attesa di verifica da parte di DT

Criticità DT sul contratto 20012

RFI

8. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di assicurare la continuità dei trasferimenti delle risorse spettanti ad RFI necessarie alla prosecuzione degli investimenti, è autorizzata da parte dei Ministeri titolari dei relativi capitoli di spesa l'erogazione ad RFI delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente per far fronte ai pagamenti dovuti in relazione a interventi in corso di realizzazione sulla base degli stati di avanzamento lavori".

In attesa di verifica da parte di DT 9. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto a decorrere dall'anno 2013 per i servizi ferroviari di interesse locali svolti nella Regione dalla predetta Società. Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Pagamento dei servizi ferroviari Valle d'Aosta

#### Art. 5

# (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la semplificazione dei relativi procedimenti)

- 1. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: ", il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".
- 2. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dall'attestazione di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";
  - b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dall'attestazione di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

### Relazione illustrativa

La norma recata al comma 1 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Il comma 2 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001. Il regime degli esoneri dagli oneri informativi e documentali ivi previsto viene infatti aggiornato ricomprendendovi anche gli obblighi previsti a pena di nullità da normative intervenute successivamente.

## **Relazione tecnica**

Le disposizioni recate al comma 1, questi non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permettono una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio, allo stato difficilmente quantificabile, in relazione ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per l'ottenimento delle certificazione energetica e per quelli indiretti costituiti dalle risorse da impiegare per gli allineamenti catastali.

#### Art. 6

#### Commi 1.

Valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico

#### Comma 2.

comunitaria

Semplificazione procedimento di alienazione immobili pubblici Verifica da parte di ULF compatibilità

# (Disposizioni fiscali e di copertura finanziaria)

1. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo **e loro succedanei**, tenuto conto delle modificazioni dei loro prezzi di vendita al pubblico eventualmente intervenute, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, fino ad un massimo dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa **e di imposta di consumo** che gravano sui predetti prodotti."

Accise tabacchi

### Relazione illustrativa

La struttura e dinamica dell'imposizione fiscale sui prodotti da fumo è piuttosto complessa e comunque tale che, in essa, concorrono due tipologie di prelievo: l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto. La fenomenologia non è dissimile nel caso di succedanei di tali prodotti, relativamente ai quali, fondamentalmente, la differenza sta nel fatto che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo.

La complessità è aggravata dal fatto che, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento si arricchiscono di fattori diversi, non ultimo la componente di determinazione dei prezzi – per la quale valgono le scelte imprenditoriali ed individuali dei produttori –, conseguente altresì alle variazioni della domanda sul mercato.

La combinazione dei diversi fattori che così intervengono ed interagiscono fra loro manifestano comunque un risultato storicamente costante, ossia che all'aumentare del prelievo a titolo d'IVA gli effetti, in termini di variazione dei prezzi unitari finali, si incrementano in modo più che proporzionale. E questo con l'ulteriore conseguenza che la risposta, dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, risulta di tipo contrattivo. La diminuzione conseguente dei volumi di vendita, pertanto, comporta – in una sorta di spirale – cali nei gettiti erariali complessivi.

Per attenuare ovvero escludere questo risultato finale, la proposta normativa che si formula punta su un meccanismo dinamico di intervento in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, e comunque da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, volta ad immaginare variazioni delle aliquote di prelievo – a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo – tali da incidere in modo positivo sulle dinamiche dei prezzi, comunque nell'ottica di frenarne la possibile crescita e, specularmente, di evitare contrazioni ulteriori sul lato della domanda.

La proposta normativa, di per se stessa, è tale da prevenire o ridurre al minimo cali di gettito e quindi per definizione insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per queste ragioni non si ritiene necessario accompagnare la proposta con una sua relazione tecnica.

2. All'articolo 41, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", ed eccezion fatta per gli atti, provvedimenti e trasferimenti di cui all'articolo 1 della medesima tariffa soggetti ad imposta in misura proporzionale, per i quali l'ammontare dell'imposta principale non può essere inferiore a 1.000 euro.".

Modifiche alla disciplina sull'imposta di registro

- 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 2 è abrogato.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per le scritture private non autenticate e per

le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data.

### **Relazione Illustrativa**

Con la norma allegata si modifica l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per stabilire l'applicazione di un'imposta di registro minima di 1.000 euro per gli atti, provvedimenti e trasferimenti in materia immobiliare soggetti ad imposta in misura proporzionale ed indicati nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso testo unico.

Tale disposizione ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo.

## Relazione tecnica

La proposta in oggetto prevede che i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso con applicazione dell'imposta di registro proporzionale abbiamo una imposta minima di Registro pari a 1.000 euro.

Negli archivi del Registro per l'anno 2012, sono stati selezionati puntualmente tutti quei negozi in cui l'imposta si applica in maniera proporzionale e che la stessa sia inferiore a 1.000 euro. A questi sono stati applicati i nuovi importi pari a 1.000 euro.

Si ottiene così un differenziale in termini di anno pari a 140 mln di euro.

Considerando che la norma entra in vigore a metà ottobre, solo per il 2013 (dal 2014 è prevista una variazione normativa generale), si ottiene un aumento di gettito **pari a 29 milioni di euro per il solo 2013**.

# Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a